



DOTTRINA	GIURISPRUDENZA	MATERIALI	NOVITA'EDITORIALI	APPUNTAMENTI	SITO PRECEDENTE
----------	----------------	-----------	-------------------	--------------	-----------------



Cerca



associazioneideicostituzionalisti.it



web

Home :: Giurisprudenza :: Segnalazioni :: Decisioni di rilievo costituzionale

Sentenza Corte di Cassazione – Sez III civile – 15 gennaio-23 febbraio 2007 n. 4211

La sentenza si segnala per la sua attinenza al diritto di autodeterminazione in materia sanitaria ex artt. 32 comma 2, 13, 2 e 3 comma 1 Cost. (e in particolare il diritto di rifiutare trattamenti sanitari volti a preservare la salute individuale), poiché essa riguarda la legittimità della effettuazione di una trasfusione sanguigna nel corso di un'operazione chirurgica su un paziente che – prima dell'intervento stesso e dell'aggravarsi del suo quadro clinico – aveva espresso esplicito rifiuto al trattamento emo-trasfusionale per motivi religiosi. Viene in rilievo, quindi, anche la libertà religiosa ex art.19 Cost.

La Corte di Cassazione non statuisce sul rapporto tra diritto alla vita da un lato e diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria e diritto di culto dall'altro. Non viene affrontata la questione relativa alla configurabilità di una fattispecie di reato (al limitato fine di decidere sulla domanda risarcitoria per danni morali ex art. 2059 c.c.) nei confronti di sanitari che praticino una cura rifiutata da un paziente allo scopo di mantenerlo in vita. Né, qualora il reato fosse configurabile, si chiarisce se esso possa ritenersi scriminato dall'art. 54 c.p. La Suprema Corte quindi non si pronuncia sull'ammissibilità del diritto a rifiutare una cura anche se ciò determini la morte, ma più limitatamente afferma la legittimità del comportamento dei sanitari che hanno praticato la trasfusione nel ragionevole convincimento che il primitivo rifiuto del paziente non fosse più valido ed operante.

Una volta ritenuto che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la conclusione per cui l'aggravamento del paziente rivelatosi in sede operatoria costituiva una situazione clinica oggettivamente diversa da quella diagnosticata all'atto del ricovero e non causata da imperizia o negligenza dei sanitari, la Suprema Corte procede ad accertare se il rifiuto al trattamento trasfusionale esternato dal paziente al momento del ricovero potesse ritenersi operante anche al momento in cui le trasfusioni si resero necessarie.

Sul punto la Corte reputa adeguata la motivazione con cui il giudice di secondo grado ha ritenuto ragionevole il convincimento dei sanitari circa la non perdurante validità ed operatività del suddetto rifiuto. Essa si basava sui seguenti elementi: la necessità che il dissenso, come il consenso, sia inequivoco, attuale, effettivo e consapevole; il fatto che l'originario dissenso era stato espresso in un momento in cui le condizioni di salute del paziente non facevano temere un imminente pericolo di vita, tanto che questi era stato trattato con terapie alternative; che il paziente aveva implicitamente ma chiaramente manifestato il desiderio di essere curato e non certo di morire pur di evitare di essere trasfuso, dal momento che lo stesso aveva chiesto, qualora fosse ritenuto indispensabile ricorrere ad una trasfusione, di essere immediatamente trasferito presso un ospedale attrezzato per

l'autotrasfusione (opzione peraltro divenuta impraticabile nelle circostanze in cui si trovarono ad operare i sanitari).

Inoltre la Cassazione esclude che la suddetta motivazione sia affetta da errori di diritto perché rispettosa della L. 145/2001 (ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, c.d. Convenzione di Oviedo) il cui art. 9 stabilisce che: " i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione". Che il comportamento dei sanitari sia conforme a tale previsione sarebbe comprovato – ad avviso della Suprema Corte – anche dal fatto che essi interpellarono telefonicamente il Procuratore della Repubblica in costanza di intervento operatorio ricevendone implicitamente un invito ad agire.

(E.L.)

(30 maggio 2007)

Home	Consiglio Direttivo	Soci	Attività istituzionale	Comunicazioni
----------------------	-------------------------------------	----------------------	--	-------------------------------